

LEGGE DI STABILITÀ: AUMENTA A FAVORE DEL FISCO IL TERMINE PER GLI ACCERTAMENTI

La legge di stabilità 2016 stravolge l'intera disciplina sulla decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria in materia di IVA e imposte sui redditi; nella sostanza, il legislatore realizza un compromesso tra il termine "ordinario" e il termine "raddoppiato" in presenza di violazioni penali disciplinate dal DLgs. 74/2000.

Innanzitutto, viene soppressa *in toto* la disciplina concernente la decadenza dal potere accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che, tuttavia, subisce una sostanziale modifica, in favore dell'Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa un termine ordinario più ampio, rispetto all'attuale regime, per poter notificare i propri atti impositivi.

I nuovi termini di decadenza per l'accertamento. Più in particolare, l'Agenzia potrà notificare i propri avvisi di accertamento:

- **entro il 31 dicembre del quinto anno** successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- ovvero, **entro il 31 dicembre del settimo anno** successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (qualora ne sia stata omessa la presentazione).

In ogni caso, i nuovi termini temporali, maggiori, di cui dispone l'Amministrazione finanziaria per poter notificare i propri accertamenti prescindono dalla commissione di violazioni di rilevanza penal tributaria nei singoli anni di imposta interessati.

La decorrenza della nuova disciplina. Quanto alla decorrenza del nuovo regime di decadenza impositiva, così come introdotto dalla legge di stabilità, i termini più ampi per procedere alla notificazione degli atti accertativi da parte dell'Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

In altri termini, per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 / 2017).

Applicazione della "vecchia" disciplina. Di contro, per gli accertamenti relativi alle annualità d'imposta precedenti (quindi, fino all'annualità 2015 compresa, per i soggetti ccdd. "solari"), rimangono valide le precedenti disposizioni in termini di decadenza dell'azione accertativa, come modificate dal D.Lgs n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni che saranno presentate il prossimo settembre 2016, relative al periodo di imposta 2015, potranno essere rettifiche dall'ufficio entro il 31 dicembre 2020, ovvero, in presenza di reati tributari, purché rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2024.

Qualora, di contro, il contribuente non presenti la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2015, l'Ufficio potrà notificare l'atto accertativo entro il 31 dicembre 2021 ovvero, in presenza di reati tributari, purché rapportati entro tale ultimo termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2026.



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

VECCHIO REGIME				
Periodo d'imposta/ Dichiarazione	TERMINI DI DECADENZA AI FINI ACCERTATIVI II.DD. E I.V.A. (**)			
	ordinari - dichiarazione valida	dichiarazione valida - presenza di reato tributario (*)	ordinari - dichiarazione omessa	dichiarazione omessa - presenza di reato tributario (*)
2004 / Unico 2005	decaduti	decaduti	decaduti	31/12/2015
2005 / Unico 2006	decaduti	decaduti	decaduti	31/12/2016
2006 / Unico 2007	decaduti	31/12/2015	decaduti	31/12/2017
2007 / Unico 2008	decaduti	31/12/2016	decaduti	31/12/2018
2008 / Unico 2009	decaduti	31/12/2017	decaduti	31/12/2019
2009 / Unico 2010	decaduti	31/12/2018	31/12/2015	31/12/2020
2010 / Unico 2011	31/12/2015	31/12/2019	31/12/2016	31/12/2021
2011 / Unico 2012	31/12/2016	31/12/2020	31/12/2017	31/12/2022
2012 / Unico 2013	31/12/2017	31/12/2021	31/12/2018	31/12/2023
2013 / Unico 2014	31/12/2018	31/12/2022	31/12/2019	31/12/2024
2014 / Unico 2015	31/12/2019	31/12/2023	31/12/2020	31/12/2025
2015 / Unico 2016	31/12/2020	31/12/2024	31/12/2021	31/12/2026
(*) segnalato all'Autorità giudiziaria entro i termini ordinari di decadenza.				
(**) rimangono salvi gli effetti degli atti impositivi notificati in vigenza del regime transitorio di cui all'art. 2, terzo comma del D.Lgs. n. 128/2015.				

NUOVO REGIME				
Periodo d'imposta/ Dichiarazione	TERMINI DI DECADENZA AI FINI ACCERTATIVI II.DD. E I.V.A.			
	ordinari - dichiarazione valida	dichiarazione valida - presenza di reato tributario	ordinari - dichiarazione omessa	dichiarazione omessa - presenza di reato tributario
2016 / Unico 2017	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2024	31/12/2024
2017 / Unico 2018	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2025	31/12/2025
2018 / Unico 2019	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2026	31/12/2026
2019 / Unico 2020	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2027	31/12/2027
2020 / Unico 2021	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2028	31/12/2028